

RISPOSTE a QUESITI su REGOLAMENTO IMBALLAGGI (PPWR)

Indice

➤ INDIVIDUAZIONE DEL RUOLO E QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA (FABBRICANTE vs. PRODUTTORE vs. UTILIZZATORE)	1
➤ OBBLIGHI, DEROGHE PER MICRO/PICCOLE IMPRESE E PRIVATE LABEL	4
➤ DOCUMENTAZIONE TECNICA, DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DOC) E TEMPISTICHE (SCADENZE AGOSTO 2026).....	7
➤ GESTIONE DEI MATERIALI (LEGNO, CARTONE, PLASTICA), PCR, COMPONENTI MINORI E SPAZIO VUOTO.....	9
➤ COMMERCIO ESTERO (UE ED EXTRA-UE), IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI	11
➤ ETICHETTATURA AMBIENTALE, IDENTIFICAZIONE DEI MATERIALI E MARCATURA DIGITALE (QR-CODE)	13
➤ PROBLEMATICHE COMMERCIALI NAZIONALI E INTERAZIONE CON IL SISTEMA CONAI.....	15
➤ IMPATTO COMMERCIALE, CONTRATTUALISTICA E RICHIESTE DEI CLIENTI.....	16

➤ INDIVIDUAZIONE DEL RUOLO E QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA (FABBRICANTE vs. PRODUTTORE vs. UTILIZZATORE)

QUESITI

- 1) **Azienda di utensili:** Piccola azienda che produce, riaffila e rivende utensili imballati alla fine della produzione per protezione logistica: come viene considerata?
- 2) **Fabbricazione di sedie:** Sedie consegnate imballate in scatole neutre (senza marchi o nomi) acquistate dallo scatolificio: a che categoria appartiene l'impresa? Produttore? Utilizzatore?
- 3) **Settore acquedottistica/fognatura:** Azienda che rivende materiale utilizza gli imballaggi (scatole, pallet, casse) dei fornitori della merce e talvolta li chiude con nastro adesivo recante il proprio logo aziendale: è soggetta?
- 4) **Definizione di Marchio:** Ci si riferisce al marchio dell'imballaggio o al brand del prodotto introdotto nell'imballaggio? Per marchio si intende la scatola venduta/rivenduta con nome del committente o la scatola con logo usata per imballare i prodotti venduti? Basta apporre il proprio logo per diventare fabbricante?

- 5) **Fusti e prodotti chimici:** Se un'azienda riempie fusti con prodotti chimici e appone su di essi le etichette relative al prodotto chimico contenuto, diventa fabbricante dell'imballo?
- 6) **Progettazione conto terzi:** Azienda (microimpresa) che produce e progetta scatole per conto di terzi: la Dichiarazione di Conformità (DoC) va rilasciata da lei o il fornitore è l'azienda che vende le materie prime?
- 7) **Etichette commerciali e logistiche:** Se su una scatola anonima o fusto neutro si applica un'etichetta adesiva con il nome dell'azienda, brand, lotto di produzione o numero di pezzi, si diventa Fabbricanti? L'etichetta con il logo del corriere e l'indirizzo del cliente finale rende l'azienda Fabbricante del cartone?
- 8) **Cavi elettrici:** Produzione di cavi spediti in imballaggi non marchiati, sui quali vengono apposte solo etichette di identificazione per la spedizione: si diventa fabbricanti?
- 9) **Conto lavoro logistico:** Carpenteria pesante o officine che eseguono lavorazioni e spediscono il materiale in casse o pianali consegnati dal cliente in conto lavorazione: a che categoria appartengono?
- 10) **Test interni:** Chi utilizza film plastico per fare test sulle proprie macchine senza immettere sul mercato il materiale plastico è considerato produttore o importatore?
- 11) **Produttori di componenti (riduttori, rubinetti, sfere):** Rientrano nel regolamento?
- 12) **Sostituzione etichetta extra-UE:** Se si acquista merce da un importatore con imballo extra-UE e si sostituisce l'etichetta di quella scatola, la definizione di fabbricante trasla?
- 13) **Riempimento imballi vuoti extra-UE:** Chi importa materiale di imballaggio vuoto extra-UE per poi riempirlo e apporvi il marchio del cliente (*Brand Owner*), che ruolo ha?
- 14) **Uso alternato del logo:** Se un'azienda spedisce utensili usando scatole con il proprio logo oppure scatole totalmente anonime, gli obblighi cambiano?
- 15) **Pettini e spazzole:** Prodotti imballati direttamente con il logo dei clienti: chi è il produttore? Sia l'azienda produttrice che il cliente?
- 16) **Protezioni veicoli automotive:** Per le protezioni da trasporto veicoli (considerate packaging dai clienti OEM), chi deve essere indicato come *Manufacturer* sul label: l'azienda tessile che produce la protezione o il cliente/OEM?

RISPOSTE ALLA LUCE DEL PPWR

- **La regola del Fabbricante (Art. 3, par. 1, punto 13):** Il "Fabbricante" non è necessariamente chi produce fisicamente la scatola, ma chi **fa progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio**

commerciale. Di conseguenza, in assenza di ulteriori chiarimenti richiesti alla Commissione Europea nell'ottica di ridurre l'impatto del regolamento sulle piccole e medie imprese:

- Apporre il proprio marchio o logo (sia sulla scatola, sia tramite nastro adesivo personalizzato, sia sull'etichetta del prodotto chimico incollata sul fusto) qualifica l'azienda come **Fabbricante dell'imballaggio**. Il marchio rilevante è quello commerciale che firma il prodotto immesso sul mercato;
- l'applicazione di un'etichetta puramente logistica per il corriere (indirizzo, codice a barre della spedizione) **non** rende l'impresa fabbricante del cartone. Al contrario, un'etichetta che riporta il nome dell'azienda, il lotto di produzione e il brand commerciale applicata su una scatola neutra **qualifica l'azienda come Fabbricanti** dell'imballo;
- se l'imballaggio non reca alcun marchio o denominazione commerciale, il fabbricante è individuato in base a **chi effettua l'ordine e decide le specifiche di progettazione**. Pertanto, se l'azienda acquista scatole neutre standard di catalogo per spedire utensili o sedie, il fabbricante di quella scatola resta lo scatolificio fornitore; se invece vengono ordinate scatole neutre fatte su misura secondo i disegni tecnici e le richieste dell'azienda committente, il fabbricante diventa l'azienda committente.
- **La qualifica di Produttore EPR (Art. 3, par. 1, punto 15):** È il soggetto che mette a disposizione imballaggi *per la prima volta* sul territorio di uno specifico Stato membro. Chi riempie imballaggi acquistati in Italia e li vende in Italia è un utilizzatore che assume sempre la veste di **Utilizzatore pagando al produttore dell'imballaggio all'atto della prima cessione il ambientale nazionale (EPR/CONAI)**. I produttori di rubinetteria, riduttori o cavi rientrano pienamente nel regolamento per gli imballaggi logistici e di vendita utilizzati per distribuire le loro merci.
- **Conto lavoro, Test e Private Label:**
 - Chi riceve casse o pallet dal cliente in **conto lavorazione** e si limita a riempirli non è né fabbricante né produttore EPR di quegli imballi: la responsabilità legale e finanziaria rimane in capo al titolare del circuito o del marchio;
 - I **test interni** su macchinari con film plastico non costituiscono una "messa a disposizione sul mercato" (manca la finalità commerciale di distribuzione o consumo), pertanto non generano adempimenti;
 - Nei rapporti in **Private Label** (es. pettini, spazzole o scatole commissionate da terzi), se sul packaging viene apposto il logo del cliente (*Brand Owner*), il Fabbricante è esclusivamente il cliente. L'azienda manifatturiera che produce l'oggetto o la scatola è un'azienda fornitore di materiale.

- **Traslazione del ruolo e Import:** Se l'azienda acquista materiale da un importatore (imballo extra-UE) e si limita a rivenderlo, e' distributore. Se rimuove l'etichetta originale e ne applica una con il marchio aziendale, **la qualifica di fabbricante trasla interamente sull'azienda** (Art. 21). Se sono importati imballaggi vuoti extra-UE per riempirli con merci con il logo del cliente, l'azienda rimane fornitore di materiale, mentre il cliente finale resta il Fabbrikante legale.

➤ **OBLIGHI, DEROGHE PER MICRO/PICCOLE IMPRESE E PRIVATE LABEL**

QUESITI

- 17) **Spostamento della responsabilità:** Se il fabbricante è una microimpresa (dimensione <10 persone/2 milioni di € di fatturato annuo), la responsabilità si sposta automaticamente al soggetto successivo della filiera?
- 18) **Crescita aziendale nel ciclo di vita:** Cosa accade se, durante il ciclo di vita di un imballaggio già immesso sul mercato, l'azienda supera i parametri di microimpresa diventando "piccola impresa"?
- 19) **Parametri di calcolo:** Il numero di persone e il fatturato per le deroghe si calcolano al 31/12/2025 o ci sono altri parametri? Si devono considerare anche i lavoratori interinali?
- 20) **Superamento parziale delle soglie:** Se viene superato uno solo dei due requisiti nel biennio (es. solo il fatturato ma non i dipendenti), l'impresa può ancora considerarsi microimpresa?
- 21) **Fornitori inadempienti:** Se una microimpresa, pur avendo agito con la dovuta diligenza richiedendo i dati tecnici, riceve documentazione incompleta o nessun riscontro dai fornitori, dove si ferma la sua responsabilità legale e commerciale? L'impossibilità oggettiva di ottenere i dati a monte esonera l'azienda da sanzioni o blocchi merce da parte del cliente finale? Cosa fare se il fornitore non risponde?
- 22) **Responsabilità in Private Label:** Nel caso in cui l'azienda operi come fornitore per un grande marchio (*Brand Owner* non microimpresa), si conferma che ha il solo obbligo di fornire i dati tecnici di sua competenza, mentre la firma della Dichiarazione di Conformità UE (DoC) e la responsabilità legale finale restano esclusivamente in capo al cliente che appone il marchio?
- 23) **Richiesta documentale per microaziende:** nel caso, ad esempio, di microimpresa di articoli idrosanitari in polietilene con 5 dipendenti, che vende i prodotti confezionati in scatole e sacchetti acquistati da terzi, l'azienda deve comunque chiedere il

"fascicolo informativo" ai suoi fornitori? Vigge il solo obbligo di indicare la tipologia di materiale (es. PAP 20 per il cartone)?

RISPOSTE ALLA LUCE DEL PPWR

- **Deroga per Microimprese (Art. 3, par. 1, punto 13, lett. b):** La deroga stabilisce che se il *Brand Owner* (chi appone il logo) è una microimpresa e la persona che le fornisce l'imballaggio vuoto si trova nello **stesso Stato membro**, la qualifica e gli obblighi legali del Fabbricante (fascicolo tecnico e DoC) **si trasferiscono in capo al fornitore dell'imballaggio**. Non si sposta al cliente "successivo" della filiera, ma a quello precedente (il fornitore delle scatole).
- **Calcolo delle soglie (Raccomandazione 2003/361/CE):**

- nel calcolo delle persone (ULA) l'art. 5 dell'Allegato della Raccomandazione europea 2003/361/CE, prevede che:

"Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;*
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;*
- c) dai proprietari gestori;*
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.*

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata."

Per quello che riguarda la legislazione nazionale il decreto Lgs. 81 del 2015 all'art. 34, comma 3 prevede che "Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68."

Gli interinali, così come gli apprendisti sono esclusi dal computo dei dipendenti. I lavoratori a tempo determinato sono inclusi in proporzione ai mesi di effettivo servizio prestato nell'anno di riferimento.

- ai sensi della normativa sulle PMI, lo status di microimpresa si perde solo se il superamento dei limiti (sia dipendenti ≥ 10 , sia fatturato/bilancio > 2 milioni di €) si protrae per **due esercizi consecutivi**. Il superamento di un solo parametro (es. fatturato a 2,1 milioni di € ma con 6 dipendenti) non fa perdere la qualifica, purché il totale di bilancio rimanga entro i 2 milioni di €. I parametri si calcolano sui dati dell'ultimo bilancio approvato (quindi per l'applicazione iniziale si guarderanno i dati consolidati disponibili relativi agli anni precedenti);
- se l'azienda diventa "piccola impresa" mentre un imballaggio è già stato immesso sul mercato, tale imballaggio resta regolato dalle condizioni vigenti al momento della sua prima immissione (nessun effetto retroattivo). Gli obblighi di Fabbricante scatteranno per i lotti e le serie prodotte successivamente al cambio di qualifica societaria.
- **Mancata risposta del fornitore (Art. 16):** I fornitori hanno l'obbligo di fornire i dati (Art. 16). Tuttavia, se un fornitore non risponde o fornisce dati incompleti, **l'impossibilità oggettiva non esonera in alcun modo il Fabbricante o l'Importatore da sanzioni, sanzioni amministrative o blocchi delle merci**. La responsabilità di immettere sul mercato un prodotto conforme è interamente del Fabbricante. Legalmente e commercialmente, se un fornitore non collabora, l'azienda è costretta a bloccare gli acquisti e cambiare fornitore per tutelarsi.
- **Private Label:** Se il vostro cliente è un grande marchio (non microimpresa), l'obbligo di firmare la DoC e la responsabilità legale ultima della conformità dell'imballo ricadono interamente ed esclusivamente su di lui. L'obbligo regolamentare è quello di fornirgli i dati tecnici e documentali dei materiali che gli vendete (Art. 16).
- **Obbligo documentale per microaziende idrosanitarie:** Anche se si tratta di micro impresa che beneficia della deroga sul ruolo di Fabbricante (che scala sul fornitore delle scatole), **l'azienda deve comunque richiedere e conservare le schede informative** dei vostri fornitori. Questo serve a dimostrare la diligenza aziendale e a verificare che sugli imballi sia stampata la corretta codifica del materiale (es. PAP 20 per il cartone ondulato), in attesa dell'introduzione dei pittogrammi armonizzati obbligatori.

➤ DOCUMENTAZIONE TECNICA, DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DOC) E TEMPISTICHE (SCADENZE AGOSTO 2026)

QUESITI

- 24) **Flusso documentale minimo:** Quali documenti minimi deve consegnare un fornitore ad un fabbricante per permettere a questi di redigere la Dichiarazione di Conformità (DoC)? Quali documenti mantenere aggiornati?
- 25) Quali documenti potranno richiedere i clienti europei quando l'azienda consegna il proprio prodotto (parte meccanica) imballato in scatole di cartone con marchio?
- 26) Entro questa data quali sono gli obblighi di certificazione del fabbricante? La presenza di metalli pesanti, i PFAS, c'è altro?
- 27) **Granularità delle misure:** La documentazione tecnica deve essere riferita ad ogni singola misura (es. buste in plastica di diverse misure ma con identica composizione) o può essere differenziata solo per tipologia di materiale? Se un imballaggio è fatto dagli stessi materiali ma ha dimensioni diverse, basta una sola DoC?
- 28) **Certificazioni esterne (ISO):** Come si deve fare questa certificazione? Come si usa un ente certificatore esterno o la normativa ISO?
- 29) **Redazione della scheda tecnica:** Come va redatta una scheda tecnica corretta? (Nello specifico per le aziende cartotecniche).
- 30) **Allegati alla DoC:** Quali documenti o schede tecniche vanno allegati o documentano la DoC (identificazione imballaggio, percentuale materiali, cubatura, struttura a strati, disegno tecnico)? Quando vanno documentati? È necessario allegare fisicamente la documentazione tecnica alla DoC consegnata ai clienti o basta conservarla in archivio?
- 31) **Fornitori multipli:** Come deve essere fatta la compilazione del fascicolo nel caso in cui per lo stesso componente dell'imballo si utilizzi più di un fornitore?
- 32) **Scomposizione dei componenti:** È preferibile predisporre DoC e fascicoli separati per ciascun componente (scatola, tappo, etichetta) o una DoC cumulativa per l'articolo finito? Nel caso di lotti di materiali differenti che compongono lo stesso imballaggio combinato, come garantire l'identificazione univoca nella DoC?

RISPOSTE ALLA LUCE DEL PPWR

- **Il 12 agosto 2026 entrano in vigore (Art. 5 e Art. 71):** il PPWR diventa generalmente applicabile. Gli elementi obbligatori e immediati da autocertificare tramite DoC e fascicolo tecnico sono:

- **Metalli Pesanti (Art. 5, par. 4):** La somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non deve superare i 100 mg/kg complessivi nell'unità di imballaggio.
- **PFAS (Art. 5, par. 5):** Divieto di immissione sul mercato di imballaggi a contatto con alimenti che contengono sostanze perfluoroalchiliche oltre i limiti specifici fissati (25 ppb per PFAS mirate, 250 ppb per somma PFAS, 50 ppm per fluoro totale).

N.B.: I requisiti di riciclabilità obbligatoria legati alle classi di prestazione (A, B, C) e le relative DoC stringenti sul *Design for Recycling* (DfR) **si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2030.**

- **La documentazione minima del Fornitore (Art. 16):** Il fornitore deve rilasciare la scheda tecnica dei materiali con l'indicazione della composizione, i test di laboratorio o le attestazioni di conformità sul rispetto della soglia dei metalli pesanti e la conformità REACH/CLP. Le aziende cartotecniche devono strutturare le proprie schede indicando la classificazione del materiale (es. tipo di cartone, grammatura, presenza di eventuali plastificazioni o colle), la percentuale dei componenti in peso e l'assenza di sostanze preoccupanti oltre i limiti.
- La DoC deve attestare la conformità dell'**intera unità di imballaggio complessiva** immessa sul mercato (es. scatola + nastro adesivo + pluriball di riempimento). La DoC per "famiglia" è ammessa solo se i parametri tecnici di conformità (es. test chimici) sono identici per tutti i formati della famiglia. Nel fascicolo tecnico (Allegato VII), se l'azienda utilizza **più fornitori alternativi** per lo stesso componente (es. due scatolifici diversi per la stessa scatola), dovrà mappare e includere le dichiarazioni e le schede di conformità di entrambi i fornitori. I lotti differenti o le variazioni di materiali combinati vanno gestiti tramite i regolari sistemi gestionali di tracciabilità interna dell'azienda.
- Se le scatole o le buste in plastica hanno la **stessa identica composizione chimica, design e materiali**, ma variano solo per dimensioni o volumetria (senza che questo alteri i parametri di conformità come le soglie chimiche), **è possibile redigere un'unica DoC cumulativa** per "famiglia" o tipologia di imballo, identificando la serie o la tipologia del modello. La DoC per "famiglia" è ammessa solo se i parametri tecnici di conformità (es. test chimici) sono identici per tutti i formati della famiglia.
- **Rapporto con i Clienti Europei e Certificazioni ISO:** Ai clienti europei che acquistano i prodotti l'azienda dovrà consegnare **la Dichiarazione di Conformità UE (DoC)** stilata secondo il modello dell'Allegato VIII. Il **fascicolo tecnico approfondito** (disegni tecnici, cubature, panoramica strati, percentuali analitiche, risultati dei test sui metalli pesanti) **deve essere conservato in archivio dall'azienda** (per 5 anni per imballi monouso, 10 per i riutilizzabili) e mostrato solo su richiesta motivata delle

autorità nazionali di vigilanza e del cliente. **Nessun ente di certificazione esterno o norma ISO è obbligatoria per legge.** La procedura standard del PPWR è il "controllo interno della produzione", ovvero un'**autocertificazione documentata** sotto la responsabilità esclusiva del Fabbricante.

➤ **GESTIONE DEI MATERIALI (LEGNO, CARTONE, PLASTICA), PCR, COMPONENTI MINORI E SPAZIO VUOTO**

QUESITI

- 33) Per cartone ondulato e imballaggi in legno non si applicano gli obblighi di contenuto riciclato (PCR) previsti per la plastica?
- 34) L'esenzione dagli obiettivi di riutilizzo concessa al cartone si estende anche alle strutture di protezione/casse in legno personalizzate per le spedizioni internazionali?
- 35) Essendo il nastro adesivo un "componente dell'imballaggio", se il fornitore non fornisce la scheda tecnica, è sufficiente indicare la codifica del materiale (es. PP 05) direttamente sulla scatola o serve una certificazione separata per ogni rotolo? Lo scotch personalizzato con il nostro logo ci rende fabbricanti? Lo scotch è considerato imballaggio?
- 36) Le etichette in carta stampate utilizzate per personalizzare gli imballi logistici o multipli possono essere esentate dalla valutazione applicando la franchigia del peso o serve la DoC?
- 37) Nel caso delle scatole, il fascicolo tecnico deve includere anche elementi accessori di chiusura come nastri adesivi o colla?
- 38) Come devono essere gestiti i pallet in legno acquistati da fornitori terzi per il trasporto delle sedute? Poiché spesso i pallet rientrano in circuiti di interscambio o riutilizzo logistico, quali sono gli obblighi minimi di documentazione tecnica e tracciabilità richiesti a una microimpresa utilizzatrice per garantirne la conformità?
- 39) Negli imballaggi industriali in legno dove c'è già il lotto Fitok sul materiale trattato è sufficiente per la tracciabilità o serve altro?
- 40) **Soglia spazio vuoto:** Si deve tenere traccia anche della percentuale di spazio libero (vuoto) all'interno di ogni spedizione logistica o e-commerce? C'è un legame con i requisiti di minimizzazione?

- 41) **Fornitori di materie prime industriali:** L'azienda trasforma materie plastiche, la materia prima viene consegnata in sacchi e/o octabin: deve chiedere questa certificazione anche i fornitori di materia prima industriale?

RISPOSTE ALLA LUCE DEL PPWR

Contenuto Riciclato (PCR) e Riutilizzo (Art. 7 e Art. 29):

- Gli obiettivi obbligatori di contenuto riciclato post-consumo (PCR) introdotti dal 2030 si applicano **unicamente alle parti in plastica degli imballaggi**. Il legno e il cartone ondulato sono esenti da questa specifica quota.
- Le scatole di cartone sono esentate per legge dagli obiettivi di riutilizzo del trasporto (Art. 29, par. 4, lett. d). Le casse in legno personalizzate e progettate su misura per soddisfare i requisiti individuali di trasporto di macchinari o prodotti specifici ordinati dal cliente sono **altrettanto esentate** dagli obiettivi di riutilizzo (Art. 29, par. 4, lett. b). Se si tratta di casse o pallet in legno standard non personalizzati, rientrano nell'obbligo generale di riutilizzo del 40% dal 2030.
- **Componenti Minori (Nastri adesivi, Colle, Etichette):**
 - Lo scotch, la colla e le etichette adesive **sono considerati "componenti dell'imballaggio"** (Art. 3, par. 1, punto 1). Di conseguenza, non serve una certificazione per singolo rotolo, ma il loro peso e la loro composizione chimica **devono essere obbligatoriamente inclusi** nel calcolo del fascicolo tecnico della scatola complessiva (l'Art. 5 sulla riduzione delle sostanze preoccupanti si applica anche a colle e inchiostri);
 - Stampare il codice materiale (es. PP 05) sulla scatola è corretto per l'identificazione, ma non sostituisce la documentazione tecnica che attesta l'assenza di sostanze vietate oltre le soglie;
 - **Lo scotch personalizzato con il logo dell'azienda applicato su una scatola neutra qualifica l'azienda come Fabbricante** dell'imballaggio combinato ai sensi dell'Articolo 3. Le etichette in carta non hanno una "franchigia di peso" che le esenta totalmente dalle regole sulle sostanze preoccupanti (Art. 5), ma se rappresentano meno del 5% del peso totale dell'unità di imballo, godono di semplificazioni nella scomposizione dei materiali compositi (Art. 53, par. 4).
- **Gestione dei Pallet in Legno e Marchio Fitok:** Il marchio Fitok attesta la conformità fitosanitaria internazionale (ISPM15), ma **non assolve i requisiti del PPWR** relativi alla presenza di metalli pesanti o alla conformità EPR. Se una microimpresa acquista pallet usati o inseriti in circuiti di interscambio logistico (es. EPAL), l'obbligo minimo consiste nel farsi rilasciare dal fornitore del circuito l'attestazione scritta che i pallet fanno

parte di un sistema di riutilizzo strutturato e conforme all'Allegato VI, conservando le fatture e inserendo tali conferme nel proprio fascicolo tecnico.

- **Soglia del 50% di Spazio Vuoto (Art. 24):** A partire dal 2030, gli operatori che riempiono imballaggi multipli, logistici o per il commercio elettronico dovranno garantire che **la percentuale di spazio vuoto non superi il 50% del volume totale della scatola**. I materiali di riempimento (pluriball, cuscini d'aria, polistirolo, carta accartocciata) **sono considerati "spazio vuoto"**. L'azienda dovrà misurare i volumi interni e documentare la conformità nel proprio fascicolo, legandosi ai requisiti di minimizzazione dell'Articolo 10.
- **Sacchi e Octabin industriali:** I sacchi e gli octabin in cui viene consegnata la materia prima plastica industriale sono imballaggi da trasporto B2B. L'azienda dovrebbe richiedere le informazioni di conformità (es. assenza di metalli pesanti) ai propri fornitori di materia prima, poiché quell'imballaggio logistico vuoto diventerà un rifiuto all'interno dell'impianto produttivo.

➤ **COMMERCIO ESTERO (UE ED EXTRA-UE), IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI**

QUESITI

- 42) Se arriva materiale già imballato (sia dall'UE sia al di fuori dell'UE) cosa deve fare l'azienda?
- 43) Se l'azienda importa da extra-UE materiale imballato, cosa deve chiedere al fornitore? Deve realizzare la DoC per tutti gli imballi dei prodotti che importa? Come comportarsi per l'importazione logistica di lamiera o vari materiali industriali?
- 44) Se acquista un prodotto imballato da Paese extra-UE e lo rivende in UE mantenendo lo stesso imballaggio, quali obblighi ha l'azienda in qualità di rivenditore?
- 45) Un componente acquistato extra-UE (in qualità di importatori) non destinato alla vendita tal quale ma alla realizzazione di un altro bene tramite rilavorazione interna: l'imballo originale da trasporto genera comunque obblighi nei confronti dell'azienda?
- 46) **Iscrizione ai registri nazionali esteri:** Sarebbe importante trattare l'argomento in termini di registrazione presso altri Paesi oltre all'Italia, in primis per esportare in Germania ed in Francia (richieste commerciali). Le aziende sono tenute a registrarsi e a versare i relativi contributi EPR in ciascun Paese europeo di destinazione delle merci? Esistono soglie o procedure semplificate per le spedizioni occasionali o e-commerce B2C?

- 47) **Scadenza iscrizioni estere:** Entro il 12 agosto 2026 l'azienda deve fare la richiesta/iscrizione ad un registro in Italia ed anche in ogni Paese europeo in cui vende i prodotti di acciaio imballati? In quali Paesi UE è già obbligatoria l'iscrizione al Registro nazionale (Spagna, Francia, Germania)?
- 48) **Ruolo del distributore comunitario:** Con la vecchia direttiva 94/62/CE, se si vende ad un distributore in uno dei Paesi comunitari un bene imballato, NON è compito del distributore iscriversi al proprio registro nazionale e pagare il contributo ambientale per quel Paese per gli imballi immessi?

RISPOSTE ALLA LUCE DEL PPWR

- **Importazioni Extra-UE (Art. 18):** chi introduce nel territorio doganale dell'Unione Europea merci imballate provenienti da un Paese terzo (Extra-UE) **assume lo status legale di Importatore**.
- **Obbligo di verifica e DoC:** l'importatore ha la responsabilità di assicurarsi che il fabbricante extra-UE abbia eseguito la conformità, predisposto il fascicolo tecnico (Allegato VII) ed emesso la DoC. L'importatore deve conservare una copia della DoC per 5 o 10 anni ed esibirla alle autorità doganali o di vigilanza. Se il fornitore extra-UE non fornisce i dati, l'importatore deve provvedere autonomamente alla mappatura dei materiali o rischia il blocco doganale e il respingimento delle merci.
- **Imballi industriali per rilavorazione (es. lamiere):** l'imballo originale da trasporto (bancali, reggette, film protettivi) di semilavorati o componenti destinati alla rilavorazione interna **genera obblighi EPR in capo all'azienda**. Poiché quell'imballaggio extra-UE viene scartato all'interno dello stabilimento logistico dell'azienda diventando rifiuto sul suolo europeo, l'azienda è considerata il "Produttore" di quell'imballo terziario nell'UE e ad oggi di dichiarare l'importazione all'interno dello Stato italiano con la dichiarazione dell'impresso (pesi o valore della merce) e pagare il contributo ambientale.
- **Gestione degli acquisti Intra-UE (Art. 19):** Se l'azienda acquista materiale già imballato da un fornitore stabilito all'interno di un altro Paese dell'Unione Europea, la "prima immissione sul mercato dell'Unione" è già avvenuta a monte. In questo caso l'azienda agisce come **Distributore o Utilizzatore** e l'obbligo principale è la **dovuta diligenza (Art. 19)**. Ovvero verificare visivamente che l'imballo rechi le etichette corrette e accertarsi che il fornitore a monte sia registrato al sistema EPR. Se un prodotto extra-UE è rivenduto mantenendo lo stesso imballo, ma lo sdoganamento iniziale è stato fatto da un altro importatore UE, l'azienda rimane semplici distributori con obblighi di sola verifica visiva e diligenza.
- **Esportazioni e RegISTRAZIONI ai Registri EPR Esteri (Francia, Germania, Spagna, ecc.):**

- **Canale B2B (Vendita a Distributori Esteri):** Se l'azienda vende i prodotti di acciaio imballati a un distributore/rivenditore stabilito in Francia o Germania, **la responsabilità EPR ricade sul distributore locale estero.** È lui il soggetto che immette e mette a disposizione per la prima volta sul territorio del suo Stato quelle merci imballate, e tocca a lui registrarsi al registro nazionale locale (es. *Lucid* in Germania) e pagare il contributo ambientale locale. Voi siete esentati dall'iscrizione estera.
- **Canale B2C (Vendita Diretta Online a Consumatori Esteri):** Se l'azienda vende e-commerce o spedisce direttamente a utilizzatori finali/consumatori privati in Francia o Germania tramite contratti a distanza, **diventa il "Produttore" in quel Paese estero** (Art. 3, par. 1, punto 15, lett. c). In questo caso l'azienda è obbligata a registrarsi sui sistemi EPR locali (es. *LUCID* in Germania) e a pagare le *fee ambientali* per ogni singola spedizione. Il PPWR impone l'obbligo di nominare un *Rappresentante Autorizzato per l'EPR* nello Stato membro di destinazione (Art. 45, par. 3). **Non esistono franchigie o soglie de minimis comunitarie per le vendite a distanza B2C:** l'obbligo scatta anche per una sola spedizione occasionale.
- **Entro il 12 Agosto 2026 data non c'è l'obbligo di iscrizione ai nuovi registri armonizzati PPWR, poiché gli Stati membri avranno tempo fino al 2028 per implementarli informaticamente.** Restano però pienamente in vigore gli attuali obblighi di iscrizione ai registri nazionali già esistenti (es. *CONAI* in Italia, *Lucid* in Germania, *Ademe* in Francia, *Mite* in Spagna) per chi opera in regime di prima immissione o vendita diretta B2C.

➤ ETICHETTATURA AMBIENTALE, IDENTIFICAZIONE DEI MATERIALI E MARCATURA DIGITALE (QR-CODE)

QUESITI

- 49) **Tracciabilità nei DDT:** Nei DDT l'azienda definisce in che materiale sono gli imballaggi. Questi elementi possono essere d'ausilio nell'adempimento della normativa?
- 50) **Etichettatura dell'imballo secondario:** Quali informazioni è necessario riportare sull'imballo secondario (ad es. il cartone PAP 20)?
- 51) È sufficiente riportare sull'etichetta del cartone applicata sull'imballo secondario la ragione sociale del distributore/produttore con il suo indirizzo fisico o è necessario inserire anche l'indirizzo web?

- 52) Se l'azienda riempie degli imballaggi (esempio fusti) con prodotti chimici e riporta sulla etichetta del prodotto chimico già le info relative al fabbricante dell'imballo, può essere sufficiente?
- 53) **Supporto dati e titolarità del QR-Code:** Se un distributore/cliente ordina ad un'azienda di stampare sul cartone un codice QR specifico che rimanda a informazioni digitali (es. etichettatura ambientale o dati societari), chi è legalmente responsabile della correttezza e del mantenimento di tali dati?
- 54) Il QR code sarà obbligatorio solo per i prodotti alimentari confezionati destinati al consumatore finale e non tra azienda e azienda (es. azienda che fa preparati alimentari)?
- 55) Nel caso dei pallet in legno come si può sopperire all'obbligo dell'etichettatura?
- 56) Le scorte di magazzino prodotte prima della scadenza delle etichette (identificazione imballaggio) potranno essere terminate oppure dovranno essere smaltite?

RISPOSTE ALLA LUCE DEL PPWR

- **Piena armonizzazione dei pittogrammi UE (Art. 12):** L'etichettatura ambientale per aiutare i consumatori nella cernita dei rifiuti viene **armonizzata a livello europeo** tramite pittogrammi e simboli grafici unici stabiliti dalla Commissione (scadenza effettiva prevista intorno al **12 agosto 2028**, ovvero 24 mesi dopo l'adozione degli atti di esecuzione).
- Le vecchie diciture scritte nazionali (comprese le abbreviazioni della Decisione 97/129/CE, come la scritta isolata "PAP 20") **verranno progressivamente vietate e sostituite dai pittogrammi armonizzati. Fino all'entrata in vigore dei nuovi pittogrammi rimangono vigenti ed obbligatorie le vecchie diciture, come da legislazione nazionale vigente (D. Lgs. 116/2020 che modifica il testo univo ambientale D. Lgs. 152/2006).**
- Mappare i materiali nei DDT è un eccellente strumento logistico interno di tracciabilità B2B, ma **non esonera dall'obbligo di marcatura fisica** o digitale sull'imballaggio finale destinato all'utente.
- **Elementi identificativi obbligatori (Art. 15, par. 6):** il Fabbricante o l'Importatore deve riportare sull'imballo (o tramite supporto dati digitale) il proprio nome, denominazione commerciale o marchio registrato, e l'**indirizzo postale unico** di contatto. L'indirizzo del sito internet online è opzionale, ma consigliato se utilizzato come supporto dati unico (QR code) per racchiudere le informazioni commerciali e ambientali distinguibili. Se l'azienda riempie fusti chimici, inserire i dati del fabbricante direttamente sull'etichetta del prodotto chimico incollata sul fusto è sufficiente, purché le informazioni siano chiare, leggibili e non oscurate (Art. 15, par. 7).

- **Disciplina del QR-Code e responsabilità dei dati (Art. 12):** Se un distributore o grande marchio ordina all'azienda di stampare sulle scatole un codice QR specifico da lui fornito, **la responsabilità legale e commerciale sulla correttezza delle informazioni digitali, sulla conformità ambientale e sul mantenimento online del server ricade interamente sul distributore/committente.** L'azienda risponde solo della corretta esecuzione tecnica della stampa fisica del codice. Il QR code è obbligatorio per gli imballaggi riutilizzabili per tracciarne i cicli (Art. 12, par. 2). Non sarà esclusivo del settore alimentare, ma gli imballaggi industriali e logistici B2B (bancali, casse industriali, imballaggi terziari stoccati tra aziende) **sono esentati dall'obbligo di etichettatura fisica per la raccolta differenziata urbana.**
- Per i pallet in legno o le grandi casse industriali B2B, l'Articolo 12 esclude l'obbligo di applicare etichette fisiche di cernita, riducendo a zero il rischio di proliferazione incontrollata di bollini grafici sul legno.
- **Scorte di magazzino (Art. 12, par. 12):** gli imballaggi fabbricati o importati nell'Unione prima dell'entrata in vigore dei nuovi obblighi di etichettatura armonizzata, e che non sono conformi ai nuovi pittogrammi, **possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato per un periodo transitorio fino a 3 anni da tale data.** Le scorte esistenti a magazzino potranno essere terminate e utilizzate fino a esaurimento. Sul tema dovrebbe esserci un ulteriore chiarimento da parte della Commissione europea nelle prossime settimane dato che non sono stati ancora emanati gli atti delegati e di esecuzione previsti dallo stesso articolo 12.

➤ **PROBLEMATICHE COMMERCIALI NAZIONALI E INTERAZIONE CON IL SISTEMA CONAI**

QUESITI

- 57) In fase di acquisto della materia prima l'azienda chiede al fornitore di assoggettare la materia prima a Conai, onde evitare di doverlo calcolare successivamente. Con il nuovo regolamento, l'azienda viene assoggettata "anche" se non applichiamo il Conai?
- 58) Azienda di trasporti conto terzi con settore Traslochi: acquista scatole in cartone, PVC e scotch usati per imballare arredi e contenuti dei clienti; il 95% del materiale viene rilasciato gratis al cliente che lo smaltisce nel proprio comune. I fornitori dicono che, non essendo venditori ed utilizzatori commerciali dei packaging, l'azienda dovrebbe essere esentata dal pagamento del Conai. È confermato?
- 59) Questo regolamento europeo ha qualcosa a che fare con il RENTRI?

RISPOSTE ALLA LUCE DEL PPWR

- Il PPWR stabilisce il quadro giuridico europeo sulla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), ma l'architettura operativa, la riscossione delle *fee* e le regole di rivalsa commerciale (chi addebita il contributo in fattura) restano delegate ai consorzi nazionali obbligatori (come il CONAI in Italia). Pertanto **il pagamento del contributo CONAI all'atto della prima cessione derivante dalla vendita dell'imballo vuoto al primo utilizzatore ad oggi assolve al tema del pagamento del contributo EPR, ma non cancella gli obblighi amministrativi del PPWR** (redazione del fascicolo tecnico e DoC) se l'azienda si qualifica come Fabbricante o Importatore del prodotto finito.
- **Il caso del settore Traslochi:** I fornitori stanno fornendo un'informazione **errata**. Nel settore dei traslochi, le scatole e lo scotch acquistati dall'azienda di trasporti ed utilizzati per imballare i beni dei clienti non sono considerati "esenti". L'azienda di traslochi utilizza questi materiali nell'ambito della propria prestazione di servizio commerciale; l'imballo viene riempito e ceduto al cliente finale (anche se formalmente a titolo gratuito nel pacchetto del trasloco). L'azienda di traslochi agisce come utilizzatore finale dell'imballo vuoto e **deve pagare il contributo CONAI** (che deve essere addebitato dal produttore dell'imballaggio con esposizione del contributo in fattura) poiché quegli imballi diventeranno rifiuti domestici o urbani.
- **Il PPWR non ha nulla a che fare con il RENTRI.** Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è una normativa ambientale italiana focalizzata esclusivamente sulla tracciabilità dei *rifiuti speciali e pericolosi* generati post-consumo (registri digitali di carico/scarico, FIR digitali). Il PPWR è un Regolamento Europeo incentrato sulla sostenibilità, progettazione, riduzione e conformità degli imballaggi intesi come *prodotti industriali immessi sul mercato*. Sono due binari normativi paralleli ma totalmente distinti.

➤ **IMPATTO COMMERCIALE, CONTRATTUALISTICA E RICHIESTE DEI CLIENTI**

QUESITI

- 60) Come gestire la fortissima pressione commerciale da parte dei clienti distributori (specialmente esteri e grandi marchi), che anticipano l'applicazione del regolamento richiedendoci dati, dichiarazioni e adempimenti burocratici complessi prima del tempo?
- 61) Le richieste di marcatura aggiuntiva, i cambi di packaging o di materiali imposti dal cliente per esigenze di conformità PPWR rientrano nell'obbligo di "cooperazione"

previsto dall'Articolo 16 o costituiscono varianti contrattuali che giustificano un ricalcolo dei costi di fornitura?

RISPOSTE ALLA LUCE DEL PPWR

- L'anticipazione delle richieste da parte della grande distribuzione e dei grandi marchi internazionali (richiesta di DoC anticipate, dati sui metalli pesanti, cubature) è una dinamica di tutela commerciale diffusa in tutta Europa. I grandi player stanno aggiornando i propri capitoli di fornitura per tempo per evitare blocchi logistici alle scadenze legali. L'azienda può rispondere formalmente confermando l'adeguamento ai requisiti obbligatori del 2026 (metalli pesanti e assenza di PFAS) e facendo presente che i requisiti di riciclabilità (classi DfR) e le etichette con pittogrammi grafici armonizzati UE saranno definiti dalla Commissione ed entreranno in vigore solo a partire dal 2028-2030.
- L'obbligo legale di "cooperazione" stabilito dall'Articolo 16 del PPWR è circoscritto **esclusivamente alla trasmissione delle informazioni e della documentazione tecnica esistente** sui materiali e sui componenti dell'imballo (es. schede tecniche, analisi di laboratorio sui metalli pesanti fornite dal fornitore al fabbricante). Se un cliente (distributore o *Brand Owner*) richiede modifiche strutturali, modifiche fisiche del packaging (es. sostituire il film plastico protettivo con un involucro in carta, modificare lo spessore delle scatole in cartone per ridurre il volume, o stampare grafiche/marcature personalizzate aggiuntive ad hoc), **queste richieste esulano dal mero obbligo di cooperazione dell'Articolo 16**. Tali richieste costituiscono a tutti gli effetti delle **varianti contrattuali commerciali di natura privatistica**, regolate esclusivamente dall'accordo commerciale tra le parti. Di conseguenza, l'azienda è pienamente legittimata a richiedere una rinegoziazione dei prezzi di vendita e un **ricalcolo dei costi industriali di fornitura** per coprire i maggiori oneri di produzione, stampa o cambio materiali imposti dal cliente.